



# COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

## LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero **251** del **09/05/2022**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO A PRESTAZIONE DI ASSISTENZA LEGALE IN PROCEDIMENTO DI PARTICOLARE COMPLESSITA' INERENTI ALLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL PIANO DI RECUPERO DI VIA MARCONI . PROPR. IMM. SA.TE. SRL - CIG ZB63640E4B**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al disposto di cui all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 11 del regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 20 del 31/12/2021 di nomina della Responsabilità dei Servizi ll.pp., attività tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata e l'urbanistica, ecologia ed il servizio tecnico manutentivo del patrimonio e la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 dall'01/01/2022 sino a fine mandato sindacale;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31/01/2022 relativa all'approvazione del bilancio annuale di previsione esercizio 2022 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022 – 2024 e Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 – Approvazione" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 22.04.2022 relativa all'assegnazione dei mezzi finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2022;



Visto il Piano di Recupero in via Marconi, di cui alla convenzione rep. 165.254 racc. 18.424 stipulata in data 15 novembre 2011, a rogito dott.ssa Nicoletta Ferrario, notaio in Lonate Pozzolo, e registrata a Gallarate in data 18/11/2011 n. 7431 serie 1T, trascritta in data 21/11/2011, proprietà: Immobiliare SA.TE. srl, con sede a Ferno (VA), in via Matteotti n. 38, C.F. e P.IVA.: 01685620120;

Vista la nota prot. 18830 in data 17/10/2019, con la quale il Comune di Ferno rammentava le scadenze convenzionali (07/11/2019 per la completa realizzazione dell'intervento, 15/11/2019 quale validità massima della convenzione);

Vista la richiesta di variante al Piano di Recupero, conforme alle previsioni di P.G.T., presentata in data 07/11/2019, la quale prevedeva il dilazionamento dei termini convenzionali;

Vista l'ulteriore nota prot. 15695 del 16/11/2020, con la quale il Comune di Ferno comunicava al proponente le nuove scadenze, prorogate ai sensi della L. 120/2020 (07/11/2022 per la completa realizzazione dell'intervento, 15/11/2022 quale validità massima della convenzione);

Vista la nota pervenuta in data 2650 in data 17/02/2022, con la quale il proponente richiede di addivenire ad un accordo volto alla cessazione immediata degli effetti della Convenzione, ed alla ripetizione delle somme versate in fase di stipula della Convenzione, e

contestuale retrocessione al Comune delle aree da quest'ultimo cedute;

Considerato che la giurisprudenza amministrativa chiarisce che quando il titolo convenzionale esista e sia efficace e non sia dichiarato nullo, né sia annullato o risolto o rescisso, l'istituto dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. non può trovare applicazione in relazione alla fattispecie della convenzione urbanistica, perché la prestazione patrimoniale rinviene la causa dell'obbligazione nell'accordo. Ciò vale sia nelle ipotesi in cui la convenzione è ancora in tutto o in parte attuabile, anche in modo diverso rispetto all'intervento originariamente programmato, sia in quella in cui l'intervento non sarà mai attuato, e dunque indipendentemente dall'effettiva trasformazione del territorio (sentenza del TAR Brescia n. 00942/2021);

Atteso che per quanto sopra esposto, non ricorrono le condizioni per la ripetizione della prestazione nella stessa misura in cui è stata eseguita;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 15/04/2022, ad oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA GIURIDICA NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO VOLTO ALLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL PIANO DI RECUPERO DI VIA MARCONI - IMM. SA.TE. SRL;

Rilevato che, al fine di prevenire eventuali controversie giudiziali, occorre che il Comune si avvalga di un professionista esperto in materia;

Richiamato il Regolamento comunale per la tenuta dell'albo comunale degli avvocati cui conferire incarichi di patrocinio e di consulenza legale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25/02/2020, ed in particolare l'articolo 5 del Regolamento Comunale ove è previsto il principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi legali;

Considerato che l'avv. Emanuele Boscolo, con studio in Angera (VA) - p.le Volta 2 (c.f. BSCMNL65D22E367E; P. IVA 02237550120) , è iscritto all'albo comunale degli avvocati cui



conferire incarichi di patrocinio e consulenza legale di cui alla DCC 59 del 25/02/2020:

Vista la proposta di incarico professionale relativo a prestazione di assistenza legale in procedimento di particolare complessità inerenti alla risoluzione consensuale del Piano di Recupero via Marconi, con disciplina dei correlativi profili restitutori, trasmessa con nota del 06/05/2022 ns. prot. 7029, ed integrata in data 02/02/2021 prot. 1592, dall'avv. Emanuele Boscolo, con studio in Angera (VA) - p.le Volta 2 (c.f. BSCMNL65D22E367E; P. IVA 02237550120 ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che stabilisce le modalità di svolgimento dell'incarico e quantifica il compenso in € 3.000,00 oltre 4% contributo previdenziale Cassa Previdenza e Assistenza Forense per € 120,00, IVA22% per € 686,40, per un totale di € **3.806,40**;

Considerato che l'avvocato Emanuele Boscolo:

- non risulta essere stato affidatario di incarichi analoghi;
- dal curriculum vitae risulta avere specifica esperienza nell'ambito dell'oggetto di affidamento, attinente specificamente alla materia urbanistica;

Ritenuto necessario assumere idoneo impegno di spesa;

Visto l'art. 17 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 ed in particolare l'art. 1, lett. d), punto 5 che individua tra i servizi legali esclusi dall'ambito di applicazione del Codice gli "*altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri*";

Considerato che l'incarico di che trattasi costituisce assistenza legale non collegata ad una specifica lite, e pertanto rientra tra i servizi legali di cui all'allegato IX del Codice dei contratti pubblici, come disciplinati dal punto 2 e 3.2 delle Linee Guida n. 12 "Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione con delibera n. 907 del 24/10/2018;

Atteso che l'affidamento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali, esulando dai servizi giuridici di cui all'allegato B, n. 21, del Codice degli Appalti e quindi dalla disciplina concorsuale (confronta Consiglio di Stato sez. IV sentenza n. 2730/12);

Acquisite ai fini del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale le seguenti certificazioni:

- autocertificazione sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e S.M.I.;
- Documento unico di regolarità contributiva - regolare;

Considerato che non trattasi di consulenza ai sensi del D. Lgs. 165/2001;

Visti gli art. 2230 e seguenti del Codice Civile;

Visto l'art. 32 c. 2 secondo periodo del D.Lgs. 50/2016 secondo il quale la Stazione Appaltante nelle procedure di cui all'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento,



l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali;

Dato atto che occorre procedere all'assunzione dell'impegno di spesa, imputando la spesa complessiva di € 3.806,40 al capitolo 08.01.1.03.0010104;

Dato atto che l'affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al rispetto della Legge 13 agosto 2010, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del Governo in materia di normativa antimafia" e che pertanto l'impresa affidataria si assume la responsabilità del rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi;

Acquisito il Codice SMART CIG (Codice Identificativo Gara) n° ZB63640E4B attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 3.5 della Legge 136/2010;

Dato atto che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con particolare riguardo all'economicità, alla concorrenza, alla rotazione, ed al divieto artificioso frazionamento della spesa;

Dato atto che la presente determina, in ossequio al 'principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, sul sito istituzionale dell'ente e precisamente: <http://www.ferno.gov.it> - nella sezione "Amministrazione trasparente" - "bandi di gara e contratti"

Visto l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 "Impegno di spesa";

## DETERMINA

per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono tutte integralmente riportate:

1. Di affidare all'avvocato Emanuele Boscolo, con studio in Angera (VA) - p.le Volta 2 (c.f. BSCMNL65D22E367E; P. IVA 02237550120 l'incarico professionale relativo a prestazione di assistenza legale in procedimento di particolare complessità inerenti alla risoluzione consensuale del Piano di Recupero via Marconi - propr. Imm. Sa.Te. srl, con disciplina dei correlativi profili restitutori;
2. Di impegnare la somma lorda di € 3.806,40 (cassa ed oneri compresi) imputando la spesa al capitolo 08.01.1.03.0010104;
3. Di precisare che detta spesa sarà esigibile nell'esercizio 2022 ed il pagamento sarà effettuato nell'esercizio 2022 e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, come previsto dalla vigente normativa in materia di pagamenti;
4. Di trasmettere il presente provvedimento agli interessati ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000.



Ferno, 09/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

